

COMUNE DI MONTALDO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Scrittura Privata

Repertorio n. --

Convenzione con la Società “Best Destinations Srl” per l’utilizzo di aree e sale private per la celebrazione dei Matrimoni Civili e la costituzione delle Unioni Civili presso il Castello di Montaldo Torinese.

L’anno duemila ventitre, addì --- del mese di ----, alle ore ----- presso gli uffici del Comune di Montaldo Torinese, ubicati in Montaldo Torinese in Via Trinità n. 17,

TRA

Il *Comune di Montaldo Torinese*, sito in Montaldo Torinese in via Trinità n. 17, 10020 Montaldo Torinese (TO), C.F. 90011130011 e P.IVA 02084410014, nella persona di Gaiotti Sergio, nato a Torino il 10/08/1946, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Montaldo Torinese (TO), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Montaldo Torinese, di seguito denominato “*Comune*”;

E

La *gestione del complesso del Castello di Montaldo Torinese*, nella persona del Sig. **Remondi Giuseppe**, nato a Leno (BS) il 13/10/1964, C.F. RMNGPP64R13E526D, in qualità di Legale Rappresentante della Società **Best Destinations Srl**, con sede legale in via Mauro Macchi n. 8 – 20124 Milano (MI), C.F./P.IVA 09639860965, come da visura camerale ordinaria, allegata in copia alla presente scrittura (Allegato 1), di seguito denominata

“*Società*”;

premesse che:

-L'articolo 29, comma 1, della Costituzione Italiana prevede che: “*La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*”;

-L'articolo 114, commi 1 e 2 della Costituzione Italiana prevede che “*La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione*”;

-L'articolo 106 del Codice Civile prevede che: “*Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta richiesta di pubblicazione*”;

-L'articolo 2 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 prevede che: “*1. I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello Stato Civile.*
2. Gli uffici separati dello Stato Civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale ed il relativo atto è trasmesso al Prefetto.”;

-Il Consiglio di Stato si è espresso, con parere n. 196/14 del 22/01/2014, reso su richiesta del Ministero dell'Interno, in merito alla legittimità della celebrazione del matrimonio civile al di fuori dell'edificio comunale e, in particolare, in siti a valenza storico-artistica o paesaggistica, precisando che tale celebrazione può legittimamente avvenire in luoghi che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune, anche a titolo di diritto

personale di godimento, purché stabilmente destinati alle celebrazioni;

- Nello stesso parere, il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato che, purché un luogo possa dirsi “stabilmente destinato alle celebrazioni” non è necessario che sussista un vincolo di esclusività tra il luogo medesimo e tale destinazione, ma è necessario e sufficiente che sussista una stabile concessione tra l’uso del sito e le funzioni amministrative proprie della casa comunale, che non viene meno allorquando determinati periodi di tempo o determinate porzioni di sito siano adibiti ad altri usi, ma che richiede che tali periodi di tempo e porzioni di luogo siano precisamente delimitati e abbiano carattere duraturo o, comunque non occasionale;

- Con Circolare n. 10/14 protocollo n. 0000532 del 28/02/2014 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Ufficio II - Stato Civile – ha diramato le conseguenti istruzioni ai Prefetti, incaricando questi ultimi di comunicare i contenuti della stessa Circolare ai Sindaci e recependo appieno la posizione espressa dal Consiglio di Stato nel Parere sopra menzionato;

- Visto il Regolamento Comunale per la celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2017;

- Richiamato in particolare l’art. 2 comma 2 del Regolamento Comunale per la celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili: *“E’ anche possibile, su richiesta degli interessati, che il matrimonio o l’unione civile siano celebrati presso idonee strutture site sul territorio comunale, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, previo accordo con i soggetti proprietari recepito con deliberazione della Giunta Comunale, che ne*

determinerà anche le relative tariffe ai sensi dell'articolo 4 del presente

Regolamento.”;

- Considerato che la Società Gruppo R Srl, con istanza presentata in data 26/05/2017 nota protocollo n. 0001447, ha proposto di stipulare una convenzione per la celebrazione di matrimoni civili presso la struttura di proprietà sita in Montaldo Torinese in via del Castello n. 6, composto da fabbricati e terreni censiti alla sezione urbana del catasto Foglio 5, Particella 1, Sub. 101, Categoria D/2, complesso immobiliare denominato “Castello di Montaldo Torinese”;

- Considerato che in tale istanza si precisa quali aree e locali, all'interno della struttura menzionata, sarebbero destinati alla celebrazione di Matrimoni ed Unioni Civili, identificandoli per mezzo della allegata planimetria (Allegato 2) in colore rosso, che si allega alla presente scrittura per formarne parte integrante e sostanziale;

- Considerato che la Società Best Destinations Srl, attuale gestore del ramo d'azienda del Gruppo R Srl, afferma di cedere occasionalmente in locazione la suddetta unità immobiliare per la celebrazione di feste di matrimonio e che la stessa Società, in ragione di quanto sopra, ha interesse a poter offrire alla clientela come servizio aggiuntivo anche la celebrazione dei matrimoni con rito civile all'interno della struttura, ritenendola particolarmente adatta allo scopo per il contesto paesaggistico;

- Considerato che il Comune di Montaldo Torinese intende favorire la massima libertà di scelta delle persone che intendono contrarre matrimonio, stipulando apposite convenzioni con soggetti privati che valorizzino, anche quali luoghi ove formare l'atto matrimoniale, proprietà di particolare interesse

artistico, culturale o paesaggistico;

- Considerato che è altresì interesse del Comune di Montaldo Torinese ampliare l'offerta turistico-ricettiva presente sul territorio e far conoscere maggiormente il proprio contesto ambientale e paesaggistico e la cultura locale;

- Considerato che, in applicazione dei principi sopra espressi, sulla base dei quali è fondata la sopra citata previsione del Regolamento Comunale per la celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili, il Comune non costituisce vincoli di esclusiva a favore di alcun soggetto privato, ma che, al contrario, la stipulazione del presente atto non esclude che ne vengano successivamente convenuti altri di analogo contenuto con altri soggetti privati aventi la disponibilità di altri luoghi di interesse;

- Considerato che, anche in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente, i paramenti di "particolare interesse artistico, culturale o paesaggistico" devono essere commisurati alla specifica realtà locale e che, a tale riguardo e con riferimento alla documentazione prodotta dalla società, i locali e le aree nella disponibilità della società medesima, proposti per la celebrazione dei Matrimoni e delle Unioni Civili, sono da ritenersi del tutto adeguati ed idonei allo scopo, in quanto dotati di particolare interesse paesaggistico;

- Considerato che la celebrazione del Matrimonio Civile nonché la costituzione di un'Unione Civile sono tra le massime espressioni del rapporto tra le Istituzioni ed i Cittadini ed è intento del Comune di Montaldo Torinese e della proprietà del complesso del Castello di Montaldo Torinese (proprietà della Società Best Destinations Srl) contribuire alla loro valorizzazione mettendo a disposizione luoghi che ne facciano da prestigiosa cornice;

- Dato atto che la celebrazione del Matrimonio Civile e la costituzione di un'Unione Civile in una sede di alto valore artistico e storico aggiunge valore alla solennità del rito e al contempo valorizza la sede stessa conferendole una maggiore forza comunicativa ed emozionale;

- il Castello di Montaldo Torinese è sito nel cuore del centro storico e, oltre ad essere luogo di conservazione, è luogo di socializzazione e valorizzazione, e valorizzazione, sede di importanti eventi culturali e turistici;

- In applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2023, immediatamente esecutiva, recante “*Approvazione dello Schema di Convenzione con la Società Gruppo R Srl per l'utilizzo di aree esterne e sale private per la celebrazione dei Matrimoni Civili e la costituzione delle Unioni Civili presso il Castello di Montaldo Torinese*”, con la quale è stato approvato lo schema del presente atto;

- Considerato che dalla data -----, come da visura camerale allegata (Allegato 1) l'attuale gestore risulta essere la Società Best Destinations Srl;

tutto ciò premesso,

Il Comune e la Proprietà intendono collaborare nella celebrazione di Matrimoni Civili nonché nella costituzione di Unioni Civili all'interno del Castello, pertanto si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Comunale per la celebrazione di Matrimoni Civili nonché nella costituzione di Unioni Civili, disciplina l'uso da parte del Comune di Montaldo Torinese, come “Casa Comunale” adibita alla celebrazione di Matrimoni Civili ex art. 106 del Codice Civile, dei locali e delle aree di proprietà della Società Gruppo

R Srl, con attuale gestore la Società Best Destinations Srl, afferenti all'immobile sito in Montaldo Torinese in via del Castello n. 6, così censito alla sezione urbana del catasto comunale: Foglio 5, Particella 1 Sub 101 Categoria D/2 e parte del giardino di corte indicate nelle planimetrie allegate al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 2), parti in rosso; a tal fine i locali e le aree sopra indicati costituiscono sede staccata dell'ufficio comunale di Stato Civile.

I rapporti che possono intercorrere tra la Società ed eventuali soggetti privati che potranno prendere in locazione gli immobili ove sono situati i locali e le aree oggetto di comodato al Comune, al fine di organizzarvi i festeggiamenti connessi alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile non sono oggetto della presente convenzione, con la quale, in ogni caso, non sono incompatibili.

I predetti locali e spazi sono concessi in uso gratuito al Comune di Montaldo Torinese per attività istituzionali e di rappresentanza quali celebrazioni di matrimoni civili nonché per attività socio-culturali, quali mostre, conferenze e quant'altro rientri nei programmi e/o impegni istituzionali del Comune.

L'utilizzo degli spazi suddetti potrà avvenire sia in occasione delle attività predette del Comune di Montaldo Torinese sia qualora si verificino iniziative organizzate da terzi per conto, o su incarico, o con il patrocinio del Comune.

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a partire dal 01/09/2023 fino al 31/08/2026.

La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata per altri 3 anni dal 01/09/2026 al 31/08/2029, salvo diversa comunicazione da trasmettersi entro

6 mesi dalla data di scadenza.

La risoluzione anticipata della presente convenzione potrà avvenire, con efficacia immediata, per le seguenti motivazioni:

1. Scioglimento della Società o perdita della disponibilità dell'immobile;
2. In casi reiterati di violazione degli obblighi convenzionali;
3. Per motivate ragioni di interesse pubblico.

La contestazione degli inadempimenti alle clausole convenzionali sarà comunicata tra le parti per mezzo posta elettronica certificata PEC ovvero per raccomandata A/R in via sostitutiva; la parte asseritamente inadempiente avrà la facoltà di controdedurre entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Non è data alle parti facoltà di recesso unilaterale.

Art. 3 – Giorni ed orari di celebrazione

1. Il calendario delle date, a cura del Responsabile dello Stato Civile, sarà costantemente verificato ed aggiornato, anche sulla base della programmazione dei matrimoni ed unioni civili celebrati presso il Comune di Montaldo Torinese.

2. La celebrazione dei Matrimoni Civili e la costituzione delle Unioni Civili avverranno nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30; gli orari indicati si intendono per inizio celebrazione. Le celebrazioni devono rispettare il totale massimo di n. 11 (undici) matrimoni annui compresi quelli celebrati presso altre sedi, e non più di un matrimonio o unione civile a settimana.

3. Sono comunque escluse e sospese le celebrazioni dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili durante le seguenti festività o periodi di seguito indicati:

nei giorni di Domenica e, dal 1 al 6 gennaio, la Domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo), il 25 Aprile, il 1 Maggio, il 14 Maggio, il 2 giugno, dal 15 al 31 Agosto, il 1 Novembre, l'8 Dicembre, dal 20 al 31 Dicembre. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è inoltre sospesa il venerdì ed il sabato antecedenti le Consultazioni Elettorali e nei giorni in cui si svolgono le Consultazioni Elettorali.

4. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile è comunque subordinata alla disponibilità dell'Ufficiale dello Stato Civile, nella persona del Sindaco o di un Delegato alla celebrazione.

5. Le parti convengono che il Comune debba ricevere la richiesta di celebrazione del matrimonio civile o di costituzione dell'unione civile fuori dal Palazzo Comunale con un preavviso di almeno 60 giorni, come previsto dal Regolamento.

6. Eventuali modificazioni, debitamente pubblicate e comunicate alla Società proprietaria, modificano contestualmente la presente convenzione senza necessità di stipulare ulteriori atti tra le parti.

Art. 4 – Modalità di utilizzo dei beni e svolgimento

1. I locali e le aree di proprietà della Società, indicate nella planimetria di cui all'Allegato 2 al presente atto, sono dati in comodato d'uso gratuito dalla Società proprietaria al Comune di Montaldo Torinese in occasione delle celebrazioni di matrimoni civili, con carattere di stabilità (locali interni e parte del giardino delimitata nelle planimetrie).

2. La Società proprietaria si impegna a concedere gratuitamente al Comune l'uso delle aree e dei locali sopra indicati, in occasione della celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, che si

svolgeranno al loro interno, sino al termine finale di vigenza della presente convenzione, nei giorni e negli orari indicati nell'art. 3 della presente convenzione. In tali occasioni i locali e le aree sopra indicate costituiscono a tutti gli effetti di Legge "Casa Comunale" adibita alla celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili – ex Art. 106 c.c. e sono sede distaccata dell'Ufficio Comunale di Stato Civile.

3. A fronte della presente convenzione il Comune non è tenuto a versare alla Società proprietaria alcun corrispettivo per l'uso dei locali e delle aree di cui all'articolo 1, così come la Società non è tenuta a versare al Comune alcun corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni pubbliche di celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili presso l'immobile di sua proprietà.

4. Le spese relative alle utenze (acqua, luce e gas) restano a carico della Società proprietaria, che risulta intestataria dei relativi rapporti contrattuali con i fornitori. Restano parimenti a carico della Società proprietaria tutte le spese connesse con l'uso dei beni dati in comodato d'uso gratuito al Comune, che potrà utilizzare le sale anche per altri fini istituzionali nel corso dell'anno qualora non concomitanti con i matrimoni.

5. La Società proprietaria, per tutta la durata della presente convenzione, non può arrecare innovazioni allo stato dei luoghi in planimetria (Allegato 2) così come risultanti dalla documentazione fotografica (Allegato 3), tali da renderli incompatibili con la celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili.

6. L'accesso alle aree e ai locali di cui all'Allegato 2, in occasione della celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, è consentita attraverso la Società proprietaria. Eventuali limitazioni al transito

in determinate aree e locali saranno debitamente comunicate dalla Società e non potranno in ogni caso costituire impedimento alla celebrazione o comunque, data la natura pubblica dell'atto, all'accesso alla stessa da parte del pubblico, anche diversamente abile. La Società provvederà ai necessari allestimenti per ragioni di sicurezza, alla predisposizione delle uscite in caso di emergenza ed alla relativa segnaletica a norma di legge, comunicando le relative determinazioni all'Amministrazione Comunale.

7. La capienza massima all'interno dei locali adibiti alla celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili non può in ogni caso superare il numero di 99 persone. Le parti danno atto che in materia di sicurezza si applicano le misure di prevenzione risultanti dall'Allegato 4, prodotto dalla Società proprietaria, che avrà cura di predisporre le necessarie indicazioni e attrezzature ivi contemplate.

Art. 5 – Tariffe e costi

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, che potrà aggiornarle e differenziarle. Sono considerati a titolo di rimborso: il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio, il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, servizi igienici, ecc.). L'importo della tariffa è diversificato a seconda della residenza o meno nel comune di Montaldo Torinese di almeno uno dei nubendi o dei richiedenti l'unione civile, nonché a seconda del luogo, del periodo dell'anno e dell'orario di celebrazione. Non saranno prese in considerazione altre circostanze.

2. Le tariffe da sostenersi sono a carico dei richiedenti e gli incassi dei

corrispettivi saranno gestiti in autonomia dal Comune e dalla Proprietà, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 6 – Periodo di utilizzo e disponibilità dei beni

1. Per l'utilizzo in comodato dei locali e delle aree di cui all'articolo 1, finalizzato alla celebrazione dei matrimoni civili ed alla costituzione delle unioni civili, il Comune si impegna a presentare apposita comunicazione alla Società con almeno tre giorni di anticipo sulla celebrazione stessa, a seguito di specifica richiesta dei nubendi presentata in Comune, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili. Alla comunicazione effettuata in termini la Società potrà opporsi solo in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

2. Per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, nei giorni e orari in cui non è prevista la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, e comunque nei giorni ed orari in cui il Comune non avrà comunicato l'utilizzo delle aree e dei locali di cui all'art. 1 ai sensi dei precedenti commi, la Società è mantenuta nella piena disponibilità degli immobili.

3. Il Comune, comodatario, dovrà comunicare a mezzo posta elettronica alla Società, almeno dieci giorni prima, il programma per l'utilizzo degli spazi, anche parziale, per scopi istituzionali e/o culturali. Il comodante, nelle 48 ore successive, dovrà comunicare eventuale impedimento e/o altri usi in precedenza già autorizzati.

4. Il Comune si riserva di poter concedere i locali indicati nell'Allegato 2, in un numero massimo di 10 (dieci) giornate all'anno, ad Associazioni che abbiano richiesto il Patrocinio del Comune per attività di tipo istituzionale,

culturale, ecc.; Il Comune in questo caso dovrà farsi carico di provvedere ad effettuare comunicazione a mezzo posta elettronica alla Società almeno dieci giorni prima dell'evento, verificando la disponibilità per la data.

Art. 7 – Manutenzione ordinaria e straordinaria, allestimento e addobbi

1. Relativamente all'arco temporale di utilizzo, la pulizia ordinaria dei locali e delle aree di cui all'Art. 1 e dei servizi igienici adiacenti è a cura della Società proprietaria.

2. Per quanto attiene alle modalità di utilizzo, il Comune avrà cura di rispettare rigorosamente la natura di bene di pregio dell'immobile ove si collocano gli spazi in uso, conservandolo integralmente nella condizione in cui si trova.

3. Le eventuali spese sostenute per l'allestimento e disallestimento decorativo (fiori, addobbi, etc.) delle aree e dei locali oggetto di comodato sono poste direttamente a carico dei nubendi, dei richiedenti unione civile o di loro incaricati, espressamente autorizzati dalla presente convenzione, per il tramite del Comune, ad accedere alle aree ed ai locali stessi per la relativa predisposizione.

4. Gli interventi di manutenzione di carattere straordinario sono a carico della Società proprietaria.

Art. 8 – Responsabilità delle parti per l'uso dei beni

1. Ciascuna delle parti è tenuta Responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati per fatti a loro imputabili, nel periodo di durata della presente convenzione, sia nei confronti dell'altra parte contraente sia nei confronti di terzi. In ogni caso la Società proprietaria è responsabile in via esclusiva verso il Comune per i danni derivanti dalla violazione delle Leggi e dei

Regolamenti in materia di capienza, di sicurezza antincendio e antisismica dei locali e delle aree aperte al pubblico. A tale riguardo la Società dichiara sin d'ora sotto la personale responsabilità dei Soci Amministratori, che i locali e le aree oggetto della presente convenzione sono idonee e adeguate per il loro utilizzo quale luogo di riunione deputato alle celebrazione di matrimoni civili e costituzione delle unioni civili, che la capienza massima dei locali chiusi oggetto di comodato è pari a – persone, che sono stati predisposti i percorsi di emergenza, i relativi segnali indicatori, le attrezzature antincendio e tutte le altre misure di prevenzione obbligatorie per legge, nonché sono state ottenute le necessarie autorizzazioni o, comunque, effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti.

2. Il Comune convenzionato ha i seguenti e specifici obblighi:

- Individuare un soggetto referente per gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- Divieto assoluto di consegnare le chiavi dei locali ad altri soggetti;
- Divieto assoluto di duplicare le chiavi;
- Divieto di apporre innovazioni, modifiche e/o trasformazioni ai locali ed ai beni contemplati dal presente atto senza il preventivo consenso scritto dalla Società, che si riserva di accertarne l'opportunità e la necessità;
- Obbligo di custodire i locali e gli arredi, nonché riconsegnare gli stessi in buono stato di conservazione.

Art. 9 – Riserve

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento per analogia alle norme del Codice Civile in materia di comodato.

In deroga all'art. 1809, comma 2, del Codice Civile, in ragione del preminente

interesse pubblico sotteso alla presente convenzione, la Società proprietaria rinuncia alla facoltà di esigere la restituzione immediata del bene prima del termine convenuto anche qualora sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno.

Allegati alla presente convenzione:

- 1) *Visura camerale – Best Destinations Srl archiviato agli atti dell’Ente, al protocollo n. ----- del -----;*
- 2) *Planimetria. (indicazione in rosso dei locali e delle aree), Porzione di giardino da adibire alle celebrazioni;*
- 3) *Documentazione fotografica;*
- 4) *Documento di valutazione dei rischi predisposto dalla Società Best Destinations Srl, archiviato agli atti dell’Ente, al protocollo n. ----- del -----;*

Montaldo Torinese, ----

Comune di Montaldo Torinese

Best Destinations Srl

Il Sindaco

Legale Rappresentante

Sergio Gaiotti

Remondi Giuseppe